

## Luigi de Angelis

### *La motivazione della sentenza (di lavoro): una vita complicata*

SOMMARIO: 1. L'evoluzione normativa – 2. Atteggiamento critico della dottrina – 3. Esigenze di semplificazione, distorsioni, riaffermazione del ruolo di garanzia della motivazione – 4. Motivazione e sperpero di giurisdizione – 5. La (modesta) incidenza della motivazione sulla eccessiva durata dei processi

#### *1. L'evoluzione normativa*

Può sorprendere che in una recente sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione<sup>1</sup>, sulla quale si ritornerà in seguito, sia contenuta la ricostruzione dell'evoluzione culturale, normativa e giurisprudenziale della motivazione della sentenza con uno spazio ed un'insistenza abbastanza inusuali per una decisione giudiziale sia pure del massimo organo di nomofilachia. Il fatto è, però, che l'attenzione del legislatore nei confronti della sentenza è stata negli ultimi anni particolarmente accentuata<sup>2</sup>: nel 2009 si è soppresso lo svolgimento del processo (v. art. 132, n. 4, c.p.c.) e si è modificato l'art. 118, disp. att. c.p.c. prevedendo che la esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione debba essere succinta e che possa essere fatta anche con riferimento a precedenti conformi. Nel 2013 si è andati oltre, limitandosi, con l'art. 79 del d.l. n. 69, la concisa esposizione ai fatti decisivi e ai principi di diritto su cui si è fondata la decisione e prevedendo il rinvio anche al contenuto specifico degli atti delle parti, il tutto però soppresso nella legge di conversione

<sup>1</sup> Cass. s.u. 16 gennaio 2015, n. 642, in «Foro it.», 2015, I, col. 1609, con nota di G. GRASSO, *La riproduzione di un atto di parte nella sentenza civile: diritto senza letteratura?*, e in «Giusto proc. civ.», 2015, p. 121, con nota di B. CAPPONI, *Motivazione "laica, funzionalista, disincantata"*.

<sup>2</sup> Utilizzo quanto già svolto in L. DE ANGELIS, *Dispositivo e motivazione della sentenza (di lavoro) e nuova efficienza*, in <<http://csdle.lex.unict.it/workingpapers.aspx>>, 2015, n. 258 (ultimo accesso 29.02.2016), anche di prossima pubblicazione in «Arg. dir. lav.», 2015, pp. 807 ss.

n. 98 del medesimo anno. Per il d.d.l. delega (poi superato) presentato alla Camera dei Deputati il 12 febbraio 2014 il giudice poteva limitarsi a pronunciare il dispositivo corredato dei fatti e delle norme fondanti la decisione e delimitanti l'oggetto dell'accertamento, salva la richiesta di motivazione preceduta dal versamento di una quota di contributo unificato. Ci si rifaceva così alla nota e discussa proposta, avanzata molti anni fa e poi successivamente ripresa in dottrina<sup>3</sup>, della c.d. motivazione a richiesta. In precedenza, per il rito del lavoro di cui qui ci si occupa, nel 2008 si è introdotta la c.d. motivazione contestuale, salvo eccezioni. Il d.d.l. n. 2953/C/XVII presentato dal Governo alla Camera dei Deputati l'11 marzo 2015 si è infine interessato alla motivazione con riguardo alle impugnazioni, prevedendo che «il giudice di appello potrebbe motivare nel modo sommario di sempre, ovvero anche richiamando la motivazione adottata dal primo grado quando essa risulti avere superato le doglianze» (p. 5, seconda colonna):

- nel giudizio di appello «strutturato in forma impugnatoria» si dovrebbe prevedere «l'ampliamento dell'utilizzo del provvedimento dell'ordinanza (soggetta a ricorso per cassazione) in funzione decisoria» (p. 20, seconda colonna);
- la sentenza della Suprema Corte dev'essere «atto di autorità motivata anche solo con riferimento ai propri indirizzi e, comunque, secondo un'assoluta esigenza di sintesi» (p. 23, seconda colonna)<sup>4</sup>.

La logica è di rapidità-efficienza in sintonia con la logica delle tante misure processuali freneticamente introdotte negli ultimi anni e finalizzate, nell'intenzione del legislatore, ad attrarre i famosi investimenti specie stranieri; una logica diversa da quella di garanzia, interna e (per alcuni) esterna al processo, propria della motivazione secondo gli studi in argomento condotti anche alla luce dell'art. 111, 6° co., Cost. Da questo punto di vista contraddittoriamente il c.d. rito Fornero<sup>5</sup>, pure introdotto sempre con finalità acce-

<sup>3</sup> Cfr. S. CHIARLONI, *Accesso alla giustizia e uscita dalla giustizia*, in «Doc. giust.», 1995, nn. 1-2, p. 40 ed altri scritti dello stesso autore. Per riferimenti a posizioni favorevoli e contrarie cfr., di recente, F. SANTANGELI, *La motivazione della sentenza civile su richiesta e i recenti tentativi di introduzione dell'istituto della «motivazione breve» in Italia*, in <[judicium.it](http://judicium.it)>, 2011, p. 11 nota 51.

<sup>4</sup> Il testo del d.d.l. n. 2953 è stato approvato il 10 marzo 2016 non prevedendo più la parte relativa alla motivazione in appello e prevedendo, quanto al giudizio di cassazione, «l'adozione di modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti» (art. 1, comma 2°, lett c, n. 3).

<sup>5</sup> Tale rito è inapplicabile ai contratti a tutele crescenti contemplati dal d.lgs. n. 23 del 2015 ai sensi dell'art. 11 del medesimo. Al riguardo cfr., anche per profili critici, L. DE

leratorie, ha eliminato nella materia dei licenziamenti soggetti all'art. 18 della l. n. 300 del 1970, secondo la dominante interpretazione letterale<sup>6</sup>, lo iato temporale tra dispositivo e motivazione e lo strumento della pubblicazione tramite lettura, con ricadute sulle misure dell'eseguibilità del dispositivo e dell'appello con riserva dei motivi.

## 2. Atteggiamento critico della dottrina

Si spiega allora perché le sezioni unite siano pervenute alla soluzione dell'ipotesi concreta portata al loro esame ragionando a fondo sulla motivazione nel nostro sistema. Ovviamente tutto ciò ha attratto l'interesse anche della dottrina<sup>7</sup>. Da parte mia in più di un'occasione<sup>8</sup> ho commentato le modifiche su accennate, e, pur ponendone in luce gli aspetti critici, ho tentato di coglierne anche i lati positivi individuandoli nel tentativo di contenere lo 'spreco di giurisdizione'. Ma le modifiche, come del resto tante delle misure processuali sommatesi nel tempo, sono state valutate più severamente dai più. In particolare, l'autore degli studi fondamentali nella materia che qui interessa, prendendo in considerazione tali modifiche ed anche l'art. 2 dello schema di legge delega collegato alla legge di stabilità del 2014 (ora però superato: v. *infra*), ne ha scorto l'avversione del legislatore verso la motivazione e la sua obbligatorietà viste tra le cause principali della crisi della giustizia civile, ne ha posto in luce le debolezze concettuali, si è chiesto

---

ANGELIS, *Il contratto a tutele crescenti. Il giudizio*, in <<http://csdle.lex.unict.it/workingpapers.aspx>>, 2015, n. 250, pp. 2 ss., anche in *Jobs Act: il contratto a tutele crescenti*, diretto da M.T. Carinci ed A. Tursi, Giappichelli, Torino 2015, pp. 245 ss. (edizione ridotta può leggersi in «Foro it.», 2015, V, coll. 256 ss.).

<sup>6</sup> *Contra*, ID., *Art. 18 dello statuto ei lavoratori e processo: prime considerazioni*, in «Giorn. dir. lav.», 2015, pp. 701 ss.

<sup>7</sup> Cfr., tra gli altri, E. SCODITTI, *Ontologia della motivazione semplificata*, in «Giust. civ.», 2014, pp. 677 ss.; M. TARUFFO, *La motivazione della sentenza: riforme in peius*, in «Lavoro e dir.», 2014, pp. 373 ss.; ID., *Addio alla motivazione?*, in «Riv. trim. dir. e proc. civ.», 2014, p. 375; B. SASSANI, *Riflessioni sulla motivazione della sentenza e sulla sua (in) controllabilità in cassazione*, in «Corriere giur.», 2013, pp. 849 ss.; G. MONTELEONE, *Riflessioni sull'obbligo di motivare le sentenze (motivazione e certezza del diritto)*, in «Giusto processo civ.», 2013, pp. 1 ss.; C. DI IASI, *Il vizio di motivazione dopo la l. n. 134 del 2012*, in «Riv. trim. dir. e proc. civ.», 2014, pp. 1441 ss.; M. ACIERNO, *La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo*, in «Riv. trim. dir. e proc. civ.», 2012, pp. 437 ss.; L. DE ANGELIS, *Il processo del lavoro tra ragionevole durata e interventi normativi del biennio 2008-2009*, in «Arg. dir. lav.», 2010, pp. 106 ss.

<sup>8</sup> Cfr. DE ANGELIS, *Il processo del lavoro tra ragionevole durata e interventi normativi del biennio 2008-2009*, cit., pp. 104 ss.

pur se retoricamente se alla motivazione dovesse dirsi addio<sup>9</sup>. E molto di recente si è scritto che viene alla ribalta la funzione della sentenza che decide mentre la motivazione è considerata un'appendice quasi inessenziale sì da potersi dire di passaggio dalla sentenza al verdetto<sup>10</sup>.

### *3. Esigenze di semplificazione, distorsioni, riaffermazione del ruolo di garanzia della motivazione*

Qualunque sia la valutazione degli interventi normativi sul processo sopra accennati, e degli altri attuati sempre in una logica economicistica (spesso giuridicamente sostenuta dal richiamo al principio di giusto processo e ragionevole durata del medesimo quale molto opinabile criterio interpretativo<sup>11</sup>) pur se di differente tipo nel biennio 2010-2011 e riguardanti soprattutto (ma non solo) il processo previdenziale<sup>12</sup>, è comunque certa un'indicazione legislativa orientata verso l'abbreviazione della durata delle controversie.

Ciò anche attraverso snellimento e semplificazione della motivazione<sup>13</sup>, che fa il paio con l'ampia discussione in corso sull'esigenza di sinteticità degli atti di parte<sup>14</sup>. In proposito merita particolare attenzione la su richiamata Cass. s.u. 16 gennaio 2015, n. 642, che, giudicando un caso di decisione motivata esclusivamente riproducendo testualmente quanto contenuto in un atto difensivo di una delle parti e dalla Corte di Cassazione ritenuta valida, ha ricostruito – lo si è accennato all'inizio – l'evolversi culturale, normativo ed anche giurisprudenziale della motivazione della sentenza, e ne ha tra l'altro sottolineato i caratteri di semplificazione e appunto di

<sup>9</sup> Cfr. TARUFFO, *Addio alla motivazione*, cit., pp. 375 ss.

<sup>10</sup> Cfr. B. CAPPONI, *L'omesso esame del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. secondo la Corte di cassazione*, in <judicium.it>, 2015, p. 5.

<sup>11</sup> Per critiche al riguardo cfr. D. DALFINO, *Ragionevole durata, competitività del processo del lavoro ed effettività della tutela giurisdizionale*, in «Foro it.», 2009, V, coll. 183 ss.; R. CAPONI, *Divieto di frazionamento giudiziale del credito: applicazione del principio di proporzionalità nella giustizia civile*, nota a Cass. S.U. 15 novembre 2007, n. 23726, in «Foro it.», 2009, I, col. 1524; DE ANGELIS, *Il processo del lavoro tra ragionevole durata e interventi normativi del biennio 2008-2009*, cit., pp. 133 ss.

<sup>12</sup> In proposito cfr. ID., *Il processo previdenziale nel vortice della crisi*, in «Riv. dir. sic. soc.», 2012, pp. 37 ss.

<sup>13</sup> Cfr., ad es., DI IASI, *Il vizio di motivazione*, cit., 2013, p. 1447; ACIERNO, *La motivazione della sentenza*, cit., 2012, p. 438.

<sup>14</sup> Su cui, anche per riferimenti, cfr. CAPPONI, *Sulla "ragionevole brevità" degli atti processuali civili*, in «Riv. trim. dir. e proc. civ.», 2014, pp. 1075 ss.

snellimento. Ed alla semplificazione persino delle decisioni di legittimità, pur se in alcune ipotesi, il primo presidente, riprendendo e puntualizzando precedente iniziative di altro primo presidente, il 22 marzo 2011 ha invitato i collegi delle sezioni civili della medesima, anche richiamando alcune delle indicazioni normative che ho prima segnalato<sup>15</sup>, non senza però notare «che anche la motivazione semplificata deve comunque fornire una spiegazione chiara della *ratio decidendi*, riferita specificamente alla fattispecie decisa (non potendosi esaurire quindi nell'adozione di formule di stile applicabili ad ogni fattispecie), pure se espressa con la maggiore sintesi possibile e senza le argomentazioni richieste dalla motivazione di una decisione costituente esercizio della funzione di nomofilachia»<sup>16</sup>.

Tali spunti e considerazioni aiutano a riportare le modifiche a ciò che realmente sono, le quali, se valutate *cum grano salis*, lasciano appunto intatto il ruolo di garanzia della motivazione che d'altronde, anche in forza dell'art. 111, Cost., non può che essere rimasto immutato, e richiamano solo, con prescrizione normativa e non come mera indicazione di stile, all'evitare lo spreco di attività giurisdizionale. Questo tanto più se nel processo d'individuazione della regola giuridica posta dall'enunciato legislativo si consideri, in adesione ad una tendenza sempre più corporosa in tema d'interpretazione della legge, l'apporto costitutivo della fase applicativa, per questo essendo ancor maggiormente necessario riportare la decisione sul piano della intersoggettività per renderla così controllabile<sup>17</sup>. Diversamente si scende sul terreno dell'arbitrio, e, oltre che impedire la verifica sociale della soluzione del caso (per chi crede alla rilevanza esterna della motivazione), si rende impossibile o estremamente difficoltosa la valutazione della decisione dalle parti al fine di 'fermarsi' – onde la funzione anche deflattiva – ovvero di procedere all'impugnazioni. Con ciò non ha nulla a che vedere, nei casi di motivazione contestuale, la stesura da parte del giudice dell'intera sentenza prima dello svolgimento della discussione, e non eventualmente del solo schema logico da confrontare con gli argomenti svolti appunto nella discussione come può essere proprio del cruciale momento dello studio della controversia. Si svalORIZZA invece così

<sup>15</sup> Cfr. *Motivazione semplificata di sentenze e di ordinanze decisorie civili*, in «Foro it.», 2011, V, col. 183.

<sup>16</sup> Per la tesi che la motivazione semplificata non è una forma eccezionale di motivazione richiesta da contingenti esigenze di snellezza ma è la forma ordinaria di motivazione cfr. SCODITTI, *Ontologia della motivazione*, cit., pp. 677 ss.

<sup>17</sup> Cfr. da ult. L. NOGLER, *La subordinazione nel d.lgs. n. 81 del 2015: alla ricerca dell'«autorità dal punto di vista giuridico»*, <<http://csdle.lex.unict.it/workingpapers.aspx>>, 2015, n. 267, pp. 6 ss., ed *ivi* riferimenti.

e si frustra il ruolo di essa, di chi la compie e della stessa funzione giudiziaria, nella migliore delle ipotesi dando luogo ad una naturale resistenza a modificare ciò che si è prima preparato magari faticosamente. A ciò è altrettanto estranea una sorta di sollecitazione a 'tirare via', all'approssimazione o all'incompletezza del discorso giustificativo alla base di legittimità e razionalità del *decisum*, e che costituisce l'essenza della motivazione. Se appunto l'obbligo di motivazione è preposto a fornire una giustificazione razionale della decisione giudiziale, vale a dire a svolgere un insieme di argomentazioni che la facciano apparire come giustificata sulla base di criteri e modelli intersoggettivi di ragionamento, la motivazione non può non essere completa, nel senso che deve contenere la giustificazione specifica della decisione di tutte le questioni di fatto e di diritto che costituiscono l'oggetto della controversia: è infatti solo a questa condizione che tale finalità viene assolta<sup>18</sup>.

Possono esservi motivazioni lunghe e ridondanti ma incomplete, così come vi possono essere motivazioni concise che però includono tutte le ragioni che sono necessarie per giustificare la decisione<sup>19</sup>: il richiamo legislativo di cui si diceva è ad esse e solo ad esse, come ad esse si riferisce, per le ordinanze, il richiamo dell'art. 134 del codice di rito. E la citata sentenza n. 642 del 2015 delle sezioni unite si muove in questa direzione ponendo in risalto che ciò che conta è l'oggettiva idoneità e sufficienza della motivazione a sostenere, anche *per relationem*, la decisione, ma rilevando la necessità di correttezza, completezza, chiarezza, coerenza ed esaustività. Non aiuta, però, a dare rilievo a tali requisiti, ne sono consapevole, e conforta anzi le preoccupazioni di letture riduttive espresse da alcuni<sup>20</sup> e non le ipotesi ampliative per altri prospettabili<sup>21</sup>, l'interpretazione data dalle stesse sezioni unite alla riformulazione dell'art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c. disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012<sup>22</sup>, per

<sup>18</sup> Cfr. TARUFFO, *Motivazione della sentenza*, cit., p. 773, ed altri numerosi scritti di tale autore; in particolare, sulla sufficienza della motivazione *sub specie* dell'art. 360, n. 5, c.p.c., vecchio testo, ID., *La motivazione della sentenza civile*, cit., pp. 555 ss.

<sup>19</sup> Da ult. cfr. GRASSO, *La mera riproduzione di un atto*, cit., col. 1629.

<sup>20</sup> Cfr. DI IASI, *Il vizio di motivazione*, cit., p. 1451.

<sup>21</sup> Cfr. R. POLI, *Le modifiche relative al giudizio di cassazione*, in *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 2010-2013*, a cura di C. Punzi, Giappichelli, Torino 2013, p. 203; TARUFFO, *La motivazione della sentenza: riforme* in *peius*, cit., p. 380. Su differenti letture del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c. cfr., da ult., G. MELIADÒ, *La riforma della cassazione e la giustizia del lavoro*, in «Riv. it. dir. lav.», 2015, pp. 19 ss., ed *ivi*, alla nota 38, riferimenti bibliografici; L. ROVELLI, *La nomofilachia alla prova del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.*, in <<http://csdle.lex.unict.it/workingpapers.aspx>>, 18 giugno 2015.

<sup>22</sup> Che ha eliminato la ricorribilità in cassazione per omessa, insufficiente o contraddittoria

la quale la nuova disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al 'minimo costituzionale' del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguente denunciabilità in Cassazione solo dell'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione<sup>23</sup>. Si tratta di un'interpretazione che, utilizzando la modifica dell'art. 54 cit., va oltre la stessa impostazione resa sulla base del precedente testo introdotto nel 2009 e per la quale si è abbandonato da parte del legislatore il modello di sentenza analitico-argomentativo per lasciare al giudice il dovere di mettere in evidenza soltanto i fattori decisionali della sua volizione specifica essendo mutato il parametro di valutazione della sentenza, non più esaminabile in quanto 'documento' ma in quanto espressione di un'attività decisionale, non quindi enunciazione logico-formale ma piuttosto decisione pratica da considerare essenzialmente come estrinsecazione di un potere decisionale e non come prodotto dell'attività argomentativa dell'estensore.

In ciò, appunto secondo tale impostazione, starebbe il significato della sostituzione del termine 'motivi' con il diverso termine 'ragioni' nel novellato art. 132, c.p.c., con la conseguenza che anche la Corte di Cassazione, nel valutare le decisioni dei giudici di merito, dovrebbe limitarsi a cogliere la ragione della decisione, la sua razionalità (intesa come congruità di quanto deciso rispetto alla ragione esposta) e la sua compatibilità con l'ordinamento<sup>24</sup>.

---

motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostituendola con l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Per riflessioni critiche in proposito cfr., tra i tanti, SASSANI, *Riflessioni sulla motivazione della sentenza*, cit., pp. 849 ss.

<sup>23</sup> Cfr. Cass. s.u. 22 settembre 2014, n. 19981 e 7 aprile 2014, n. 8053, in «Foro it.», 2015, I, col. 209, con nota di P. QUERO.

<sup>24</sup> Cfr. *Corso laboratorio sui rapporti tra giurisprudenza di merito e giurisprudenza di legittimità Relazione sugli esiti del seminario introduttivo*, in <[www.ca.milano.giustizia.it/allegato\\_corsi.aspx?File\\_id\\_allegato=758](http://www.ca.milano.giustizia.it/allegato_corsi.aspx?File_id_allegato=758)> (ultimo accesso 29.02.2016), a cura di A. Manna *et al.*, p. 5. Di essa e delle critiche mosse all'impostazione dà conto DI IASI, *Il vizio di motivazione*, cit., pp. 1447 ss.

#### 4. Motivazione e sperpero di giurisdizione

Nel paragrafo precedente ho segnalato l'estraneità alle modifiche normative della motivazione preformata e della motivazione che non risolve le varie questioni poste; vizi, entrambi, che non mancano nella pratica giudiziaria, per quel che interessa in questa sede nella materia del lavoro. Ma – e solo per riferirmi ad una pronuncia recente – mi è anche capitato di leggere una sentenza di legittimità<sup>25</sup> che da più parti è stata apprezzata per la soluzione, per la cultura giuridica di cui è espressione, per la razionalità del suo argomentare; apprezzamento che, sotto tutti questi aspetti, è più che meritato. Mi chiedo però se la motivazione sia conforme alle prescrizioni normative che ho prima segnalato: si trattava, è vero, di questione di particolare importanza e di soluzione fortemente innovativa ad essa, ma 84 pagine complessive, di cui 81 di parte motiva, non sembrano rispondere ai concetti di 'conciso' né tantomeno di 'succinto', e pertanto al testo e allo spirito degli artt. 132, c.p.c. e 118, disp. att. c.p.c. Lo spreco di giurisdizione, è il caso di sottolinearlo, può riguardare anche le decisioni pregevoli e pure ad esse si rivolgono le modifiche normative sulla motivazione.

Appunto la concisione, o, se si vuole, la sintesi e la succintezza, richiedono però professionalità e sforzo, e, ancor prima, un atteggiamento culturale di approccio alla controversia (direi, anzi, più in generale, all'espletamento della funzione) che ponga equilibratamente attenzione non solo alla giustizia della soluzione ma anche alla prontezza e rapidità della medesima. A ciò dovrebbe essere fortemente orientata la formazione istituzionale dei magistrati, e non sempre lo è stato e lo è tuttora<sup>26</sup>.

All'interrogativo posto (retoricamente) da alcuni, quindi, deve risponderci che non vi è, e non può esservi anche per ragioni costituzionali, nessun addio alla motivazione.

---

<sup>25</sup> Cfr. Cass. 12 dicembre 2014, n. 26242, in «Foro it.», 2015, I, col. 862, con note di R. PARDOLESI e A. PALMIERI, *Nullità negoziale e rilevazione officiosa a tutto campo (o quasi)*; A. PROTO PISANI, *Rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale: una decisione storica delle sezioni unite*; M. ADORNO, *Sulla rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale: il nuovo intervento delle sezioni unite*; F. DI CIOMMO, *La rilevabilità d'ufficio ex art. 1421 c.c. secondo le sezioni unite: la nullità presa (quasi) sul serio*; S. PAGLIANTINI, *Nullità di protezione e facoltà di non avvalersi della dichiarabilità: quid iuris?*; S. MENCHINI, *Le sezioni unite fanno chiarezza sull'oggetto dei giudizi di impugnativa negoziale: esso è rappresentato dal rapporto giuridico scaturito dal contratto*.

<sup>26</sup> Ho utilizzato in questi passaggi quanto già da me scritto in *Il processo del lavoro tra ragionevole durata*, cit., pp. 112 ss.



### 5. *La (modesta) incidenza della motivazione sulla eccessiva durata dei processi*

Più dubbi pongono non tanto la nuova normativa in materia di motivazione, quanto i diversi approcci culturali che può ingenerare<sup>27</sup>, con prassi ed equivoci sopra segnalati che vanno con forza respinti: il prezzo da pagare all'efficienza può davvero essere troppo alto in termini di autorevolezza e credibilità della pronuncia – indispensabili anche per la deflazione delle impugnazioni – e alla fine, per usare una parola molto impegnativa, di democrazia. L'aiuto ad un equilibrato approccio e ad un'equilibrata interpretazione deve venire come spesso dalla Costituzione, che obbliga alla motivazione dei provvedimenti la quale si sostanzia, lo si ripete, nella giustificazione razionale della decisione, che, come tale, non può non essere giustificazione specifica di tutte le questioni di fatto e di diritto che costituiscono l'oggetto della controversia.

Dal quadro sopra descritto vien fuori come il legislatore avesse qualche motivo per intervenire sulla motivazione per come é stata intesa anche nell'immaginario collettivo, vale a dire, come si legge in Cass. n. 642 del 2015 più volte citata, non solo come «scritto esponente le ragioni di una decisione giurisdizionale», ma «(spesso innanzitutto)» come «“la prova” e la “misura” (in positivo e in negativo) della quantità e qualità del lavoro del giudice». Penso, però, che il contributo alla crisi della giustizia, per quel che qui interessa, del lavoro, che la motivazione ha dato sia tutto sommato marginale. L'eccessiva durata del processo dipende assai poco dalla stesura della sentenza, pur dovendosi non sottovalutare lo spreco di giurisdizione – da me considerata da sempre tra le cause prime della crisi del processo<sup>28</sup> – che la motivazione sovrabbondante ed ultronea comporta. A parte le (pur esistenti) carenze di organico ed organizzative varie tradizionalmente lamentate a volte anche stucchevolmente, è l'approfondito studio della controversia da parte del giudice ad avere un ruolo centrale anche sul piano dell'uso sobrio dell'attività giudiziaria e in genere sul piano dell'efficienza, incidendo sull'ammissione o meno dei mezzi istruttori, sulla conduzione della prova, sulla gestione della discussione, sulla prontezza della decisione senza ricorrere a strumentali rinvii, e infine anche sulla rapidità e completezza stessa della motivazione. E ad avere un ruolo fondamentale è anche l'organizzazione dell'ufficio, spesso affidata a dirigenti selezionati in modo non soddisfacente. Il discorso, allora, dovrebbe spostarsi, come qui

<sup>27</sup> Spunto in DI IASI, *Il vizio di motivazione*, cit., p. 1447.

<sup>28</sup> Cfr., L. DE ANGELIS, *Il processo del lavoro tra funzionalità e rispetto delle garanzie*, in «Riv. it. dir. lav.», 1994, I, pp 340 ss., e altri scritti, precedenti e successivi, dello stesso autore.

non può farsi, sulla formazione professionale e sui criteri di scelta dei capi degli uffici e delle sezioni e soprattutto sulla loro corretta applicazione, e proprio su quest'ultimo aspetto l'autonomia della magistratura, così come è stata esercitata nelle varie sedi, è tutt'altro che priva di pecche.

*Abstract*

L'Autore esamina l'evoluzione normativa in tema di motivazione della sentenza, in particolare di lavoro, ne indica le ragioni d'efficienza riaffermandone il ruolo di garanzia, evidenzia alcune distorsioni nella pratica giudiziaria, sostiene che la motivazione 'tradizionale' abbia avuto un ruolo modesto nella crisi della giustizia.